

Causa C-56/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania)

Data della decisione di rinvio:

30 gennaio 2020

Ricorrente e appellante:

AR

Resistente e appellata:

Stadt Pforzheim

Oggetto del procedimento principale

Annotazione su una patente straniera di un'inibizione alla guida, compatibilità con il diritto dell'Unione

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18), da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/933 della Commissione, del 29 giugno 2018, che rettifica la versione in lingua tedesca della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (GU 2018, L 165, pag. 35), osti a normative di diritto nazionale secondo le quali, a seguito di una decisione di revoca ai sensi dell'articolo 11,

paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE, la patente straniera in formato tessera europeo di un soggetto che non abbia la sua residenza normale sul territorio nazionale deve essere presentata senza indugio all'autorità nazionale che ha adottato la decisione affinché questa possa apporre sulla patente l'annotazione dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale; di norma tale annotazione avviene, sulla patente di guida in formato tessera europeo, applicando una «D» rossa barrata nella casella 13 (per es. sotto forma di adesivo).

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU 2006, L 403, pag. 18).

Disposizioni nazionali fatte valere

Straßenverkehrsgesetz (codice della strada), articolo 3

Fahrerlaubnis-Verordnung (regolamento sulla patente di guida), articoli 46 e 47

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente è un cittadino austriaco e ha la residenza normale in Austria. Il 29 agosto 2008 otteneva in Austria la patente di guida delle categorie A e B.
- 2 In data 26 giugno 2014 il ricorrente si trovava in Germania alla guida di un veicolo a motore su una strada pubblica, pur essendo in quel momento sotto l'effetto di cannabis.
- 3 Con decisione del 10 agosto 2015, l'autorità competente in materia di permessi di guida della città di Pforzheim gli revocava il permesso di guida austriaco per il territorio della Repubblica federale di Germania. Nel contempo gli intimava di presentarle senza indugio, entro il 28 agosto 2015, la sua patente di guida austriaca al fine di annotare sul documento l'invalidità per la Repubblica federale di Germania, applicando una «D» rossa barrata (cosiddetta «annotazione dell'inibizione alla guida»). Essa minacciava, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, il ritiro temporaneo della patente di guida ad opera di agenti di polizia, specificando che dopo l'apposizione dell'annotazione la patente gli sarebbe stata restituita.
- 4 L'opposizione presentata dal ricorrente avverso tale provvedimento del 10 agosto 2015 rimaneva infruttuosa. Il ricorso in seguito proposto veniva respinto in primo grado in quanto infondato. L'impugnazione dinanzi al giudice del rinvio è rivolta solo contro la richiesta di presentare la patente di guida e la minaccia di ritiro della stessa. La revoca della validità del permesso di guida austriaco sul territorio della Repubblica federale di Germania è invece divenuta definitiva e non è oggetto del procedimento di appello.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 5 Il ricorrente ritiene che l'obbligo stabilito nella decisione del 10 agosto 2015 di presentare la patente per farvi apporre l'annotazione di inibizione alla guida sia incompatibile con il diritto dell'Unione. Egli ricorda che l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Il rilascio e la modifica delle patenti spetterebbero unicamente allo Stato di residenza, come emerge per es. dagli articoli 2, paragrafo 2, 7, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, lettera b), 11, paragrafi 1, 2 e 3, e 12, nonché dall'allegato I, punti 3 (relativamente alle caselle 13 e 14) e 4, lettera a), della medesima direttiva. Consentire anche a tutti gli altri Stati membri di modificare il documento della patente di guida - per es. apponendo un adesivo con l'annotazione di inibizione alla guida - risulterebbe contrario al principio del riconoscimento reciproco delle patenti e all'obiettivo perseguito con la direttiva 2006/126 di adottare un modello unico di patente di guida europea (v. per es. i considerando 4 e 16 nonché l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/126).
- 6 Si dovrebbe presumere che al momento dell'adozione della direttiva 2006/126 la problematica in discussione fosse nota. In particolare, nelle aree frontaliere si registrerebbe da tempo il fenomeno riguardante persone che vivono in un determinato Stato membro e durante un soggiorno solo temporaneo in un altro Stato membro compiono un reato stradale che, secondo la normativa di quest'ultimo Stato membro, comporterebbe il ritiro del permesso di guidare. Tuttavia la direttiva 2006/126 non prevedrebbe alcuna competenza ad apporre annotazioni sul modello di patente europea per lo Stato membro in cui il titolare soggiorna solo in via temporanea. Se ne potrebbe trarre solo la conclusione che tali annotazioni non siano consentite dal diritto dell'Unione.
- 7 Anche l'insieme di norme sulla sicurezza contro le falsificazioni della patente di guida in formato tessera plastificata (per es. articolo 3 e allegato I, punti 1 e 2, della direttiva 2006/126) escluderebbe, in base alla sua ratio, che si possano modificare i dati riportati su tale tessera plastificata facendovi apporre ulteriori dati da parte dello Stato membro in cui il titolare soggiorna solo in via temporanea, in modo durevole o mediante un adesivo (facilmente staccabile). A tale proposito si dovrebbe tener conto del fatto che, in conformità della direttiva 2006/126, la casella 13 della patente è riservata alle annotazioni a cura dello Stato membro a tal fine competente e che non si dovrebbe poter semplicemente nascondere un'annotazione già apposta da tale Stato membro «incollandovi un'etichetta».
- 8 Si aggiunga che l'adempimento dell'obbligo di presentare la patente di guida comporterebbe per il ricorrente un notevole dispendio di denaro e di tempo, con limitazioni della sua libertà di movimento, e in seguito, nella prassi, potrebbe far sorgere notevoli problemi, per es. in occasione di un controllo stradale in un altro Stato membro, se le forze di sicurezza locali fossero confuse da un'annotazione sulla patente di cui non sono al corrente. Dati questi oneri e svantaggi, sarebbe

stata necessaria una specifica norma in materia, che però la direttiva 2006/126 non conterrebbe. Tutt'al più vi sarebbe la possibilità che lo Stato membro del rilascio o lo Stato membro ospitante, nell'ambito della reciproca assistenza di cui all'articolo 15 della direttiva 2006/126, apponga un'annotazione in tal senso sulla patente e quindi, ove necessario, rilasci un nuovo documento di patente di guida.

- 9 Comunque, nel caso di un controllo stradale in uno Stato membro, sarebbe possibile verificare senza difficoltà con una consultazione elettronica se l'interessato è autorizzato a guidare un autoveicolo nello Stato membro in questione. Il tempo a tal fine necessario sarebbe minimo.
- 10 La resistente fa valere che la Corte, nella sentenza del 23 aprile 2015, Aykul (C-260/13, EU:C:2015:257), ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, anche lo Stato membro in cui il titolare della patente di guida non ha la residenza normale è autorizzato, in seguito a un'infrazione commessa nel suo territorio, a rifiutare di riconoscere la validità di tale patente di guida. Al riguardo, la Corte avrebbe sottolineato l'importanza di un simile provvedimento per la sicurezza della circolazione stradale.
- 11 L'annotazione dell'inibizione alla guida, da apporre sul documento in seguito alla revoca della validità della patente di guida sul territorio nazionale, costituirebbe secondo il legislatore tedesco una misura indispensabile, poiché riveste grande importanza per un'efficace applicazione di una decisione di revoca ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126. Inoltre, dalla genesi e dai considerando della direttiva 2006/126 emergerebbe che gli obiettivi perseguiti con l'adozione della stessa erano soprattutto la libera circolazione, la libertà di stabilimento e la sicurezza della circolazione stradale. Tali obiettivi potrebbero essere raggiunti solo se la patente di guida europea non perde la sua funzione di documento di legittimazione. Ciò tuttavia si verificherebbe se l'organismo preposto non potesse controllare lo stato dell'autorizzazione alla guida sulla patente, ma dovesse ricorrere ad altri iter di controllo che comportano una perdita di tempo. Si dovrebbe pertanto considerare che nella direttiva 2006/126 sussiste una lacuna normativa non intenzionale, che occorre colmare per analogia.
- 12 Poiché la direttiva 2006/126 prevedrebbe la possibilità che lo Stato membro ospitante modifichi la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro [per es. allegato I, punti 3 (sulla casella 13) e 4, lettera a)], anche nello scenario in discussione non si potrebbe presumere che una modifica, per es. sotto forma di un adesivo, costituisca una violazione delle norme in materia di sicurezza contro le falsificazioni. Inoltre non verrebbe imputato al ricorrente il fatto che la sicurezza antifalsificazione del documento diminuisca per la possibilità di rimuovere l'adesivo con il contenuto a lui sfavorevole.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 13 L'ingiunzione, emessa dall'autorità tedesca competente in materia di permessi di guida e impugnata dal ricorrente, con cui gli veniva chiesto di presentare la patente austriaca allo scopo di potervi apporre un'annotazione di inibizione alla guida, è in linea con l'articolo 3 del codice della strada, in combinato disposto con gli articoli 46 e 47 del regolamento sulla patente di guida. Tuttavia è possibile che dette disposizioni nazionali siano contrarie al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva 2006/126.
- 14 Non emerge chiaramente dalla giurisprudenza della Corte fin qui emanata se sia effettivamente così. Diversamente dalla causa su cui si è pronunciata la Corte nella sentenza del 23 aprile 2015, Aykul (C-260/13, EU:C:2015:257), nella specie non è in discussione la legittimità della decisione di revoca ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, essendo tale decisione nel frattempo divenuta definitiva, bensì la questione che ne deriva, se lo Stato membro che ha adottato la decisione di revoca per un'infrazione commessa sul suo territorio sia autorizzato ad apporre la relativa annotazione dell'inibizione alla guida su una patente rilasciata da un altro Stato membro anche quando il titolare della patente di guida non ha la residenza normale ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/126 nello Stato membro che ha emesso il provvedimento di revoca.
- 15 Gli argomenti essenziali a favore e contro tale legittimazione sono già stati esposti dalle parti. Poiché si tratta di una situazione che si verifica di frequente nella pratica, il fatto che tale facoltà non sia stata espressamente disciplinata senza dubbio induce a concludere che la direttiva non preveda alcuna autorizzazione in tal senso. Inoltre, per le interferenze che una simile modifica comporta nella sovranità dello Stato membro del rilascio e nelle libertà del titolare della patente di guida interessato, sorge la questione se non occorra una specifica normativa europea per poter presumere che sussista un'autorizzazione di tale tipo.
- 16 In senso favorevole a tale facoltà dello Stato membro depone per contro la circostanza che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, lo Stato membro in cui il titolare della patente soggiorna solo temporaneamente è in linea di principio legittimato, per un'infrazione commessa sul suo territorio, a revocare la validità della patente. L'annotazione della corrispondente inibizione alla guida sulla patente costituisce semplicemente una misura di attuazione di tale decisione di revoca. Non è comunque nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale che il titolare di una patente, esibendo la patente di guida a un controllo stradale dopo l'adozione di una decisione di revoca, possa avvalersi della parvenza di un'autorizzazione a circolare sul territorio nazionale che in realtà non sussiste.
- 17 La soluzione del problema potrebbe anche risiedere in un obbligo tassativo dello Stato membro del rilascio o della residenza, derivato dall'articolo 15 della direttiva 2006/126, di apporre, su domanda dello Stato membro in cui l'interessato soggiorna solo in via temporanea, che ha adottato la decisione di revoca, la

relativa annotazione dell'inibizione alla guida sulla patente. In tal modo si potrebbe anche garantire che, nei casi di sostituzione (eventualmente dopo un asserito smarrimento della patente di guida) o di rinnovo della patente di guida, si mantenga l'annotazione dell'inibizione alla guida.

- 18 Nella specie, a parere del giudice del rinvio, le disposizioni dei trattati internazionali, quali la convenzione sulla circolazione stradale, non sono rilevanti.

DOCUMENTO DI LAVORO